

Parrocchia di Mestre

6 messaggi

Gracious Kuttiyil <gracious.kuttiyil@gmail.com>
A: Fortunato Romeo <fortu64@gmail.com>

6 aprile 2021 12:11

Buongiorno Padre,
Avrei bisogno di alcune informazioni sulla comunità di Mestre per definire lo statuto per l'affidamento dalla Casa-parrocchia alla Southeast Asia Province.

- ✗ decreto di ~~erogazione~~ della Parrocchia *affido*
- planimetria della chiesa e i locali della chiesa
- un inventario aggiornato della parrocchia
- ultimo bilancio utile (sia preventivo che consuntivo);
- rapporti di lavoro a qualunque titolo (dipendenti, collaboratori, incarichi occasionali) in essere e stipulati dalla Provincia;
- esecuzione di lavori di ordinaria e straordinaria amministrazione tuttora in corso oppure eseguiti ma per i quali ci sono ancora somme da pagare o adempimenti in corso;
- subaffitti, comodati a titolo gratuito, cessioni a qualunque titolo o altri rapporti contrattuali aventi ad oggetto diritti reali di godimento o di proprietà;
- questioni in essere inerenti eredità, successioni, donazioni;
- debiti, oneri, risarcimenti danni, gravami di qualsivoglia genere, ancora pendenti;
- appalti per lavori o servizi;
- pendenze, oneri per debiti previdenziali, contributivi, fiscali, tributarie, etc.
- una breve sintesi delle spese di gestione ordinaria annuali
- eventuali cause civili o penali pendenti
- crediti nei confronti di enti, persone fisiche, persone giuridiche pubbliche o private.

Grazie.

--
p. Gracious Kuttiyil crs
Economo & Procuratore Generale

Curia Generale dei Padri Somaschi
Via di Casal Morena 12
00118 Roma - Italy

Fortunato Romeo <fortu64@gmail.com>
A: Gracious Kuttiyil <gracious.kuttiyil@gmail.com>

7 aprile 2021 09:30

Vedo quello che ho.

Fortunato Romeo
Somasco, Presbitero
Via alla Basilica, 1 - 23808 VERCURAGO (LC)
+39 329 4331122

[Testo tra virgolette nascosto]

Fortunato Romeo <fortu64@gmail.com>
A: Gracious Kuttiyil <gracious.kuttiyil@gmail.com>

*prestito di 100.000,00 di denaro alla PLACS
30.000,00 al Centro Ep. ?*

7 aprile 2021 09:43

Mi sa tanto che dovrò andare a Mestre a recuperare tutto.

~~CONVENZIONE~~ **CONVENZIONE** per la Parrocchia della Madonna Pellegrina in Mestre tra il Patriarcato di Venezia e la Provincia Lombardo-Veneta dei Padri Somaschi.

I sottoscritti: Sua Eminenza Revma il Sig. Card. Angelo Giuseppe Roncalli, Patriarca di Venezia in rappresentanza del Patriarcato di Venezia, e il M. Rev. P. D. Pio Prof. Bianchini, Preposito Provinciale della Provincia Lombardo Veneta dei Padri Somaschi, hanno determinato e determinano di addiventare alla presente convenzione, che viene fissata nei seguenti termini:

1°- Sua Eminenza il Card. Patriarca, previa facoltà apostolica, affida alla Provincia Lombardo-Veneta dei Padri Somaschi " ad nutum S. Sedis " la Parrocchia della "Madonna Pellegrina in Mestre, perchè, sotto la giurisdizione dell'Ordinario del luogo, venga amministrata, a norma dei sacri canoni, dalla Provincia Lombardo Veneta dei Padri Somaschi.

2°- I confini della Parrocchia sono quelli contenuti nel Decreto di erezione e segnati nell'apposita carta topografica allegata allo stesso Decreto e il cui esemplare si conserva nell'archivio della Curia Patriarcale. Sua Em.za il Card. Patriarca può variare i confini suddetti qualora la necessità o il benessere delle anime lo richiedessero.

3°- Per il governo della Parrocchia e la cura delle anime, la Provincia Lombardo-Veneta dei Padri Somaschi mette a disposizione n. Tre Sacerdoti idonei; di questi uno fungerà da Parroco e sarà costituito nei modi e nelle condizioni previsti dai sacri canoni, gli altri saranno Vicari cooperatori da proporsi dal Preposito Provinciale e da confermarsi dall'Ordinario del luogo.

4°- Sua Em.za il Card. Patriarca nell'affidare alla Provincia Lombardo Veneta dei Padri Somaschi la cura delle anime con tutti i doveri e i diritti, consegna la Parrocchia dotata della Chiesa e casa canonica e l'asilo parrocchiale.

5°- Di tali beni immobili e di tutti i beni mobili esistenti all'atto della consegna della Parrocchia, sarà redatto un accurato inventario, del quale un esemplare sarà conservato nell'archivio della Curia Patriarcale, un secondo nell'archivio della Provincia Lombardo-Veneta dei Padri Somaschi e un terzo nell'archivio della Parrocchia. Tutti gli altri beni saranno considerati ed amministrati a norma del can. 630 & 3.

6°- L'amministrazione di beni parrocchiali e del beneficio sarà tenuta distinta dall'amministrazione dei beni della Provincia Lombardo Veneta dei Padri Somaschi e sarà regolata, anche per quel che riguarda le obbligazioni dei fedeli, come le altre Parrocchie della Diocesi, a norma dei cc. 533 & 1 n. 4 e & 2; 535 & 3 n. 2; 630 & 3 e 4; 631 & 3; 1525.

7°- Se la Provincia Lombardo-Veneta dei Padri Somaschi per qualunque causa dovesse lasciare la Parrocchia, le oblazioni dei fedeli, che si pre-

sumono fatte alla Parrocchia, rimangono di questa, non esclusa la dote del beneficio e le eventuali donazioni che fossero nel frattempo venute ad arricchire il beneficio.

8°- Per tutto ciò di cui non si fa speciale menzione nella presente Convenzione s'intende che la Parrocchia della Madonna Pellegrina sarà regolata secondo le norme del Diritto canonico e le disposizioni della S. Sede e dell'Ordinariato.

9°- La presente convenzione non potrà essere mutata o modificata senza il consenso delle due parti contraenti, previa approvazione della S. Sede.



P. Pio Bianchini.
prep. provinciale

F. Angelo Guss. cond. Pontelli
Guss. cond. Pontelli

Heic fiat vel adnotetur rescripti exsecutio ab illo, cui commissio data est, peragenda et subsignanda cum additione datae.

Perlibenter executioni mandavimus et dictam parochiam acceptavimus.

*Abbas & Rocco ep.
Praepositi generalij*

Romae, 18 oct. 1955



SACRA CONGREGATIO
DE RELIGIOSIS

Facultas acceptandi parochiam

S. C. DE RELIGIOSIS	
Taxa Lib.	200 -
Expensae Lib.	45 -
Agentia Lib.	30 -
Exsecutio Lib.	30 -

pub 6/89

C O N V E N Z I O N E

TRA

IL PATRIARCA DI VENEZIA

E

LA PROVINCIA LOMBARDO-VENETA DEI CHIERICI REGOLARI SOMMASCHI

PER L'AFFIDAMENTO DELLA PARROCCHIA

CUORE IMMACOLATO DI MARIA, IN VENEZIA - MESTRE

CONVENZIONE TRA LA DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA E LA PROVINCIA LOMBARDO-VENETA DEI CHIERICI REGOLARI SOMASCHI PER L'AFFIDAMENTO DELLA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA, IN VENEZIA-MESTRE.

Tra la Diocesi Patriarcato di Venezia, nella persona del Patriarca card. Marco Cè, e la Congregazione dei Chierici Regolari Somaschi, Istituto clericale di diritto pontificio, con sede in Roma, legittimamente rappresentata dal p. Gabriele Scotti Preposito Provinciale della Provincia Lombardo-Veneta con sede in Milano, Piazza XXV Aprile n.2, con l'approvazione del Preposito Generale, viene sottoscritta la presente CONVENZIONE a norma del can. 520 per l'affidamento della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria, in località Altobello (Comune di Venezia-Mestre), via Altobello, 4.

1. Il Patriarca di Venezia affida alla Congregazione dei Chierici Regolari Somaschi, che, nella persona del Preposito Provinciale, a norma delle Costituzioni, accetta la cura pastorale della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria con sede in Venezia-Mestre nelle condizioni descritte nel Decreto di erezione (Allegato A) e nella situazione di fatto e di diritto in cui si trova.
2. Il Preposito Provinciale si impegna a destinare alla Parrocchia un parroco e due vicari a tempo pieno dedicati alla cura pastorale dei fedeli, e può destinarvi altri religiosi a tempo parziale. La loro immissione e il loro trasferimento sono regolati dal diritto proprio dell'Istituto salvo quanto detto al n. 3; il Preposito Provinciale si impegna tuttavia ad assicurare al personale una certa stabilità e a tenere conto delle esigenze pastorali della parrocchia in caso di trasferimento.
3. La nomina e la rimozione del parroco e dei vicari parroc-

chiali sono regolati dal can. 682 del CJC.

4. La parrocchia, determinata comunità di fedeli, costituita stabilmente nell'ambito della Chiesa particolare, è ente con personalità giuridica. Distinta da questa è la personalità giuridica della comunità locale dei Padri Somaschi, addetti alla parrocchia.

Le parti convengono che:

i religiosi che animano la Parrocchia fanno parte di una comunità più ampia avente anche altre attività; essi mantengono il vincolo comunitario, obbediscono al Superiore secondo le Costituzioni della Congregazione e, per quanto riguarda il ministero pastorale, si regolano a norma del can. 678.

5. La Parrocchia è retta e animata dal parroco, che coordina tutte le attività parrocchiali secondo le direttive dell'Ordinario diocesano, cui risponde personalmente della cura pastorale, fermo restando il can. 678. I religiosi destinati alla cura pastorale della Parrocchia esercitano il ministero in armonia con la pastorale diocesana, nello spirito e con lo stile proprio della Congregazione Somasca, in fraterna collaborazione con i religiosi della comunità somasca, con il clero diocesano, con gli altri religiosi e membri di Istituti di vita consacrata e con i laici apostolicamente impegnati nella Diocesi.

6. Il Vescovo riconosce che la presenza dei Padri Somaschi nella Diocesi costituisce per essa un arricchimento. Incoraggia perciò i religiosi somaschi addetti alla Parrocchia ad esprimere la propria identità carismatica con la testimonianza della vita fraterna e con la fedeltà allo spirito dell'Istituto nell'attività pastorale, dando un'attenzione privilegiata alla pastorale della gioventù, favorendo le attività caritative e assistenziali, animando gruppi di spiritualità somasca, curando le vocazioni a beneficio di tutta la Chiesa e del loro Istituto.

7. Il parroco e i vicari parrocchiali hanno gli stessi obblighi e gli stessi diritti dei sacerdoti diocesani, sia nella conduzione pastorale della Parrocchia, sia nell'amministrazione dei beni, nel rispetto delle norme canoniche e del diritto proprio.

8. Le parti si danno atto reciprocamente che la chiesa e i locali parrocchiali, meglio determinati nella planimetria allegata (Allegato B), sono di proprietà della Parrocchia.

L'arredamento e i beni mobili della chiesa e dei locali parrocchiali sono di proprietà della Parrocchia o della Congregazione Somasca secondo quanto indicato nell'inventario (Allegato C).

Se è richiesto l'uso promiscuo di detti beni, verrà stipulata una particolare "convenzione" tra il Consiglio Parrocchiale per gli affari economici e la Casa Religiosa per assicurare a ciascuno gli spazi necessari per le proprie attività e per ripartire le relative spese. Gli edifici parrocchiali sono di proprietà della Parrocchia, restano a carico di essa anche i lavori di straordinaria amministrazione, eccetto nel caso di un eventuale uso promiscuo dove sarà provveduto come sopra.

9. L'amministrazione della parrocchia, che sarà dotata del Consiglio per gli Affari economici (can. 537), avverrà nel rispetto della legislazione canonica e delle norme diocesane. Tale amministrazione sarà totalmente distinta dall'amministrazione dei beni della comunità religiosa. Secondo le disposizioni diocesane, saranno fatti pervenire al competente ufficio di Curia i preventivi e i consuntivi dell'amministrazione della chiesa e delle opere strettamente parrocchiali (quanto gestito dalla Congregazione Religiosa resta escluso), i contributi diocesani concordati tra il Segretariato Diocesano dei Religiosi e l'Ufficio Amministrativo della Curia, le offerte delle Messe binate e trinate celebrate dal Parroco o dai Vicari parrocchiali per servizi parrocchiali (can. 905 § 2 - can. 951 - Pontificia Commissione interpretazione del CJC del 23.04.87),

salvo il diritto di vigilanza del Superiore religioso (can. 678) e l'apporto consultivo del Consiglio Parrocchiale per gli Affari economici.

10. Spettano all'amministrazione della Parrocchia le offerte dei fedeli (cf. can. 1267 § 1), raccolte nell'ambito della Parrocchia, comprese quelle di cui al can. 531, a meno che non consti diversamente dalla dichiarazione del donante.

Sono a carico dell'amministrazione della Parrocchia tutte le spese di manutenzione ordinaria della chiesa e dei locali parrocchiali, le spese relative ai servizi (acqua, luce, gas, telefono, ect.) e al personale addetto ai locali parrocchiali, le spese relative all'attività parrocchiale, nonché i contributi alla Diocesi.

11 La remunerazione dei religiosi addetti a tempo pieno alla Parrocchia sarà conforme a quanto disposto dalle norme di sostentamento del clero, a livello diocesano, con l'esclusione degli oneri sociali del Fondo Clero INPS. Anche il sacrestano religioso, indicato come tale dall'Autorità Diocesana, avrà diritto ad uno stipendio e alla posizione assicurativa propria dei sacrestani (can. 281 - L. 222/85 art. 24).

Per i servizi religiosi resi alla Parrocchia in modo saltuario dai Religiosi, il Parroco darà un riconoscimento nella misura e modalità in uso nelle altre parrocchie della zona. Gli assegni ricevuti per il proprio sostentamento dal parroco e dai vicari parrocchiali, sia a tempo pieno che parziale, spetteranno alla amministrazione della comunità religiosa. A questa spetteranno anche le offerte per le sante messe celebrate dai singoli religiosi. Inoltre la comunità tratterrà per le Missioni della Congregazione una percentuale del 50% sulle offerte della giornata missionaria e sulle offerte delle giornate diocesane a scopi specifici.

12. I lavori straordinari sulla chiesa, sui locali parrocchiali e il loro eventuale ampliamento, o i lavori per nuove

costruzioni ad uso della Parrocchia verranno eseguiti con il permesso scritto dell'Ordinario diocesano e l'autorizzazione del Superiore religioso competente, a norma delle Costituzioni. La comunità religiosa godrà dell'uso della casa canonica; le spese per la manutenzione ordinaria della canonica e per la gestione comunitaria saranno a carico della comunità religiosa; le spese per la manutenzione straordinaria della canonica saranno a carico della parrocchia.

13. L'affidamento della parrocchia alla Congregazione somasca alle condizioni predette è convenuto a tempo indeterminato: potrà essere disdetto da parte dei Padri Somaschi o da parte della Diocesi con preavviso di almeno tre anni.

Le parti si danno atto che la Parrocchia è stata in passato affidata ai Padri Somaschi dal 18 settembre 1955.

La presente convenzione, che può essere modificata in qualsiasi momento con il consenso delle due parti, andrà in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 1989.

Venezia, 29.12.1988.

IL PATRIARCA DI VENEZIA

IL PREPOSITO PROVINCIALE



NORME TRANSITORIE.

1. Entro sei mesi dalla firma della presente Convenzione dovrà essere allestito l'inventario di tutti i beni mobili, suppellettili, ecc. sia di proprietà della Parrocchia, sia di proprietà della Congregazione Somasca.
2. Entro sei mesi dalla firma della presente Convenzione si dovrà provvedere a perfezionare l'accordo tra la Parrocchia e la Comunità Religiosa per le opere gestite direttamente dalla Congregazione Somasca.

